



## Determinazione del Segretario Generale

**UFFICIO:** Ufficio Qualità Dati RI - Diritto Annuale - URP

**OGGETTO:** Stralcio dei ruoli di importo residuo fino a 1.000 euro ai sensi dell'articolo 1 commi 222-230 della Legge di bilancio 2023 n. 197/2022: provvedimento ai sensi del comma 229.

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'articolo 18 della legge n. 580/1993, e successive modificazioni, concernente il finanziamento delle Camere di commercio;

VISTO il D.lgs n. 472/1997 inerente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

VISTO il DM n. 359/2001 recante "Regolamento per l'accertamento riscossione e liquidazione del diritto annuale";

VISTO il DM n. 54/2005 recante "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio";

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 93 del 13 luglio 2015, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto camerale";

RICHIAMATA la legge n. 689 del 24 novembre 1981, in particolare l'articolo 27 sull'esazione forzata in materia di sanzioni amministrative;

VISTA la circolare del Ministero Industria n. 3471/C del 30 luglio 1999 in materia di "Messa a ruolo di sanzioni amministrative";

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro n. 321 del 3 settembre 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del Decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999";

VISTA la legge n. 212/2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la legge 4 novembre 1981, n. 630 recante "Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al registro delle ditte presso le camere di commercio";

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Giannattasio

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)



VISTO il DM 9 marzo 1982 (in Gazzetta Ufficiale, 23 marzo, n. 80) recante "Modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

RICHIAMATI la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3627/C del 5 agosto 2009 e il parere del Consiglio di Stato del 23 luglio 2009 in tema di applicabilità delle sanzioni REA, acquisiti dalla Camera di Ravenna con delibera di Giunta n. 139 del 14 settembre 2009;

TENUTO CONTO che la riscossione coattiva dei tributi (tra cui rientra il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio) e contributi, nel caso in cui i contribuenti non adempiano volontariamente alle proprie obbligazioni, è esercitata da Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo ruolo, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata (DPR n. 602/1973, e successive modificazioni, e articolo 17 del D.lgs. n. 46/1999);

RICHIAMATE, inoltre, le delibere di Giunta:

- n. 74 del 19 giugno 2017 relativa all'affidamento, dal 1° luglio 2017, ad "Agenzia delle Entrate – Riscossione" dell'attività di riscossione coattiva delle entrate di natura tributaria e non riscosse dalla Camera di Commercio di Ravenna a seguito della soppressione di Equitalia ai sensi della Legge n. 225/2016;
- n. 18 del 25 febbraio 2020 relativa alla proroga dell'incarico fino al 31 dicembre 2024;

VISTA la Legge di bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, in particolare l'articolo 1, comma 222, che dispone l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 227 della legge n. 197/2022, in vigore dall'1 gennaio 2023, precisa che *per i debiti di importo residuo, al 1 gennaio 2023, fino a 1000 euro (comprensivi di capitale, interessi per tardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (come le Camere di Commercio), l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; precisando che tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;*

VALUTATO che il suddetto comma 227 ha impatto sul diritto annuale delle Camere di Commercio;

TENUTO CONTO che i ruoli interessati dal citato comma 227 sarebbero quelli emessi dal 2011 al 2015 in quanto l'articolo 4 del DL n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, aveva già disposto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;



CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 228 della legge n. 197/2022 precisa che *per le sanzioni amministrative, ... diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; inoltre l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;*

VALUTATO che il suddetto comma 228 ha impatto sulle sanzioni irrogate delle Camere di Commercio in materia di REA;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 229, della legge n. 197/2022 prevede che gli enti creditori possono stabilire di non applicare l'annullamento parziale, evitando l'annullamento delle sanzioni e degli interessi dovuti, adottando entro il 31 gennaio 2023 uno specifico provvedimento da comunicare all'agente della riscossione con le modalità da questi previste nel proprio sito internet e dando notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale camerale;

LETTO che sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione è stato indicato che la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 (e quindi la non applicazione dell'annullamento automatico parziale) deve essere effettuata trasmettendo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it) un apposito modulo compilato e firmato digitalmente insieme a copia del provvedimento adottato dall'Ente;

CONSIDERATA la nota di Unioncamere del 18 gennaio 2023 - prot Gedoc entrata n. 927/2023 - che evidenzia il ridotto impatto dell'eventuale stralcio sul debitore, sottolineando l'onere pieno sulle Camere che non porterebbe alcun effettivo beneficio e che non risulterebbe conveniente per l'ente creditore, e chiarisce che l'eventuale scelta degli enti creditori di non applicazione deve intendersi riferita a tutti i carichi complessivamente affidati, nel periodo previsto dalla norma, al competente agente della riscossione;

CONSIDERATO che l'adesione allo stralcio automatico non comporta comunque l'annullamento dei ruoli che dovranno comunque essere eseguiti, generando comunque sempre i relativi costi a carico delle camere, mentre, di contro, la decisione di non applicazione, non comporta un danno alle imprese, dato che esse hanno sempre la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre superiori a 1.000 euro, come previsto dai commi 231-248 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 230 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023, è comunque sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 comma 1 del DPR n. 602/1973;



VISTE le determinazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio camerale n. 7 del 26 ottobre 2022 e n. 9 del 25 novembre 2022, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, la relazione previsionale e programmatica e il preventivo economico per l'esercizio 2023;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta camerale n. 90 del 6 dicembre 2022, con la quale è stato assegnato al Segretario Generale il budget direzionale per l'anno 2023;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3 del 4 gennaio 2023 inerente l'utilizzo delle risorse previste nel budget 2023;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6;

### **d e t e r m i n a**

- per le motivazioni espresse in premessa di non applicare, ai sensi del comma 229, dell'articolo 1 della Legge 197 del 29 dicembre 2022, l'annullamento automatico parziale per debiti affidati al concessionario dall'1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 che alla data del 1° gennaio 2023 abbiano un importo residuo fino a mille euro;
- di comunicare il presente provvedimento ad Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dallo stesso agente e dare notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Giannattasio  
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)